

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 475

del 10-3-2021

## O G G E T T O

Conferimento incarichi di natura autonoma a personale delle professioni sanitarie per Campagna Vaccinale anti Covid-19.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 559

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che l'art. 2 bis, commi 1 e 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto quanto segue:

*1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:*

*a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;*

....

*3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.*

...

*5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla*

*legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

Tenuto conto che il D.L. 30/7/2020 n. 83, modificato prima dalla legge di conversione 25/9/2020 n. 124 e successivamente dall'art. 1, comma 3 del D.L. 7/10/2020 n. 125, ha stabilito la proroga al 31/12/2020 dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 allo stesso D.L. n. 83/2020, tra cui figurano anche quelli di cui all'art. 2 bis, commi 1 e 5 del D.L. n. 18/2020.

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 444788 del 20 ottobre 2020 con cui, in relazione alle disposizioni normative sopra richiamate, ha autorizzato le Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto a stipulare sino al 31 dicembre 2020 ed eventualmente a prorogare sino alla stessa data, i contratti di lavoro autonomo per le finalità sopra indicate.

Vista altresì la nota del 17/12/2020, prot. n. 537667, con la quale la Regione Veneto ha evidenziato, nelle more dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2021, che l'art. 77 del Disegno della predetta Legge di bilancio 2021, al comma 1) prevedeva che al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, la proroga delle disposizioni in discussione. Con la predetta nota la Regione Veneto ha ritenuto comunque che, in conseguenza dello stato di necessità derivante dall'emergenza epidemiologica in atto, qualora risulti oggettivamente impossibile procedere all'utilizzo di idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, le aziende possono prorogare, nelle more dell'approvazione della legge di bilancio 2021 e sino al 31 marzo 2021 tutte le tipologie di incarichi. La nota regionale ovviamente specificava che, qualora la Legge di Bilancio avesse modificato quanto previsto dall'art. 77, le aziende dovevano tempestivamente adottare i provvedimenti conseguenti.

Considerato che la Legge di Bilancio per l'anno 2021 (legge 30/12/2020 n. 178) al comma 423 dell'art. 1 prevede quanto segue: *“Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, gli enti del S.S.N., verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli artt. 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto legge 17/03/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020 n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31/12/2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1allegata alla presente legge”.*

Vista altresì la nota del 15/01/2021 prot. n. 17468 con la quale la Regione Veneto ha confermato che *“Le disposizioni previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5 e 2-ter, commi 1 e 5 e 4-bis del decreto legge 17/03/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020 n. 27, sono state prorogate per l'anno 2021 dall'art. 1, commi 423 e 425 della legge di bilancio 2021. Potranno essere pertanto conferiti incarichi ai sensi dei commi sopra citati e disposta la proroga degli incarichi eventualmente in scadenza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge prorogate”.*

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021 “*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021.

Ricordato che la Regione Veneto con nota prot. n. 43147 del 29/01/2021 ha autorizzato la scrivente Azienda a procedere con assunzioni extra turn over di personale infermieristico per la realizzazione del Piano Vaccinale anti Covid-19 e che, allo stato attuale, questa Azienda non dispone di graduatoria concorsuale nel profilo in oggetto in quanto la graduatoria del concorso di Infermiere recentemente approvata da Azienda Zero giusta deliberazione n. 798 del 24/12/2020, risulta completamente scorsa con chiamata della totalità dei candidati.

Ricordato altresì che, al fine di supportare le Aziende U.U.L.L.S.S. nel contrastare la situazione pandemica in atto da Covid-19, l’Azienda Zero ha emesso un avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la formazione di elenchi di personale sanitario del comparto, disponibili a prestare attività assistenziale nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto.

Fatto presente che, con comunicazione in data 3 marzo 2021, conservata in atti, l’U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie, previa valutazione favorevole delle Manifestazioni di Interesse nonché delle disponibilità pervenute alla scrivente Azienda, ha chiesto di avvalersi della collaborazione di n. 8 Infermieri, individuando all’uopo i seguenti collaboratori, al fine di avviare la Campagna Vaccinale anti-Covid-19:

Bedin Marilena  
Bonetto Laura  
De Col Maria Pia  
Ferrari Luisa  
Menin Marisa  
Tomasini Dorian  
Zampieron Lucia  
Ziliotto Valeria

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di disporre il conferimento degli incarichi di natura autonoma ai collaboratori sopra indicati, per prestazioni sanitarie a chiamata sino ad un massimo di 36 ore settimanali, sulla base delle indicazioni del Direttore f.f. del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, a decorrere dalla data indicata nei contratti individuali di lavoro e sino al 30 aprile 2021, termine eventualmente prorogabile in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, a fronte di un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00/orarie (compenso indicato nell’avviso di manifestazione di interesse predisposto da Azienda Zero).

Precisato che il costo derivante dagli incarichi di cui al presente provvedimento verranno considerati tra le spese sostenute per l’anno 2021 da questa Azienda per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 370.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza

Sulla base di quanto sopra

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **DELIBERA**

1. di conferire, per i motivi in premessa indicati, gli incarichi di natura autonoma agli Infermieri di seguito indicati, per l'erogazione di prestazioni sanitarie a chiamata sino ad un massimo di 36 ore settimanali, da espletarsi in base alle indicazioni del Responsabile dell'U.O.C. Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, per l'avvio della Campagna Vaccinale anti -Covid 19:

Bedin Marilena

Bonetto Laura

De Col Maria Pia

Ferrari Luisa

Menin Marisa

Tomasini Doriana

Zampieron Lucia

Ziliotto Valeria

2. di precisare che gli incarichi di cui al comma 1. avranno decorrenza dalla data che verrà indicata nei rispettivi contratti di natura autonoma e sino al 30 aprile 2021, termine eventualmente prorogabile in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, a fronte di un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 30,00/orarie;

3. di precisare altresì che l'instaurazione dei rapporti di collaborazione di cui trattasi è subordinata alla sottoscrizione dei relativi contratti di natura autonoma, nonché all'esito delle visite mediche preordinate a verificare la piena idoneità dei candidati allo svolgimento delle prestazioni richieste;

3. di dare atto che il costo derivante dai presenti incarichi verrà considerato tra le spese sostenute per l'anno 2021 da questa Azienda per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 370.

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.  
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 11-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---